

**DELIBERAZIONE 22 OTTOBRE 2024**  
**430/2024/R/IDR**

**SEMPLIFICAZIONE E REVISIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI  
BONUS SOCIALE IDRICO DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE  
DELL'AUTORITÀ 897/2017/R/IDR**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1313<sup>a</sup> riunione del 22 ottobre 2024

### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge 185/08);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (di seguito: decreto-legge 124/19), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto-legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre

- 2016);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
  - la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI)” (di seguito: TIBSI);
  - la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 227/2018/R/idr, recante “Modalità applicative del bonus sociale idrico per gli utenti domestici economicamente disagiati”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”, e il relativo Allegato A (di seguito: MTI-3);
  - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2020, 3/2020/R/idr, recante “Modifiche al Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”;
  - la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com, recante “Disposizioni in merito all’accreditamento dei gestori idrici al Sistema Informativo Integrato”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato C;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
  - la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale”;
  - la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento”;
  - la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’Allegato A alla

- deliberazione dell'Autorità 554/2022/R/com”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 622/2023/R/com, recante “Revisione delle modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 639/2023/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” e il relativo Allegato A.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità (...), nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità (...) e la diffusione sull’intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo (...);
- l’articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l’Autorità stabilisca e aggiorni la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (...) in modo da assicurare la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse (...);
- per lo svolgimento, tra l’altro, delle funzioni di cui ai precedenti punti, l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 prevede che l’Autorità, richieda, “ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività”; l’articolo 2, comma 22, della medesima legge stabilisce, altresì, che “le pubbliche amministrazioni e le imprese [iano] tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle relative funzioni”;
- l’articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali, deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
- in tema di definizione delle regole di riconoscimento dei costi - fase che precede la determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza - l’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede, in particolare, che l’Autorità “predispon[ga] e rived[a] periodicamente il metodo tariffario per la

determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate individuate dalla legge”.

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione 897/2017/R/idr e il relativo Allegato A (TIBSI), l’Autorità, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico a decorrere dal 1 gennaio 2018;
- il TIBSI, in particolare, ha definito, in coerenza con gli altri settori regolati, le condizioni di ammissibilità al bonus sociale idrico, sulla base del livello dell’Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito: ISEE), prevedendo che possano accedere all’agevolazione gli utenti domestici residenti in documentato stato di disagio economico sociale appartenenti a un nucleo familiare, ovvero a una famiglia numerosa, ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, del decreto-legge 185/08, con indicatore ISEE in corso di validità entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- il TIBSI ha, altresì, definito le modalità di riconoscimento ed erogazione delle agevolazioni a favore delle utenze economicamente disagiate, prevedendo:
  - che il bonus sociale idrico abbia natura *pro capite* e venga calcolato da ciascun gestore in base alla tariffa agevolata di acquedotto e (dal 1 gennaio 2020) anche in base alle tariffe di fognatura e depurazione, determinate ai sensi degli articoli 5 e 6 del TICS, commisurandone il valore a un consumo minimo vitale di 50 litri/abitante/giorno (pari a 18,25 metri cubi annui), secondo quanto disposto dal richiamato d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
  - a compensazione della spesa sostenuta dall’utente domestico residente economicamente disagiato per la fornitura idrica, una riduzione applicata *pro quota* giorno ai corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione mediante erogazione in bolletta del bonus sociale idrico, ovvero, con modalità *una tantum* a beneficio degli utenti indiretti;
  - la facoltà per gli Enti di governo dell’ambito, competenti per il relativo territorio, di introdurre ovvero confermare, qualora previste, misure di tutela ulteriori a favore degli utenti in condizioni di vulnerabilità economica, mediante il riconoscimento di un bonus idrico integrativo;
  - che le modalità di erogazione dell’agevolazione migliorativa siano individuate e approvate dagli Enti di governo dell’ambito territorialmente competenti, in considerazione delle diverse specificità territoriali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati, il TIBSI ha disposto che i gestori del servizio idrico integrato:
  - provvedano a registrare su apposito supporto informatico i dati, disaggregati a livello di Ambito Territoriale Ottimale (di seguito: ATO), nonché gli elementi informativi minimi - individuati sulla base delle previsioni di cui all'articolo 12 del sopracitato TIBSI - concernenti l'erogazione dell'agevolazione agli utenti aventi diritto;
  - comunichino all'Autorità e all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riconoscimento dell'agevolazione, i dati, disaggregati a livello di ATO, concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico nonché del bonus idrico integrativo eventualmente riconosciuto;
- peraltro, con riferimento alle modalità di copertura dell'onere derivante dal riconoscimento del bonus sociale idrico ai nuclei familiari agevolati, il TIBSI ha previsto l'introduzione di un meccanismo perequativo operante su base nazionale, mediante l'applicazione della componente tariffaria UI3 che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, alimenta un apposito Conto istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- il medesimo TIBSI ha, altresì, previsto che ai fini dell'erogazione delle compensazioni eventualmente richieste, e comunque successivamente all'invio delle dichiarazioni bimestrali da parte dei gestori, la CSEA:
  - acquisisca, annualmente, la relazione di validazione da parte dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, dalla quale risulti, tra l'altro, l'esito delle verifiche effettuate sui dati e le informazioni trasmesse dal gestore, relative alla tariffa agevolata e alle tariffe di fognatura e depurazione applicate nonché ai volumi fatturati distinti per tipologia d'uso;
  - provveda ad erogare, ovvero riscuotere, entro il 30 giugno, eventuali conguagli dovuti in relazione al ricalcolo effettuato dagli Enti di governo dell'Ambito territorialmente competenti;
  - in caso di inadempienze e/o irregolarità dei gestori nei versamenti della componente UI3 fatturata alle utenze finali, sospenda l'erogazione dei contributi a carico del sistema eventualmente spettanti al gestore beneficiario, fino al versamento da parte del medesimo degli importi dovuti derivanti dall'applicazione della menzionata componente;
- inoltre, con la successiva deliberazione 580/2019/R/idr e il relativo Allegato A (MTI-3), l'Autorità ha previsto la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi riconoscibili in tariffa eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità, qualora ne ricorrano i presupposti, e, in particolare, oneri  $OP_{social}^a$  legati al mantenimento o all'introduzione del bonus idrico integrativo.

**CONSIDERATO, POI, CHE:**

- alcune delle disposizioni recate dalla deliberazione 897/2017/R/idr e, più nello specifico, dal relativo Allegato TIBSI sono state modificate ovvero abrogate dalla deliberazione 63/2021/R/com, con la quale l’Autorità, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 57bis, comma 5, del decreto-legge 124/19, ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali per disagio economico prevedendo un meccanismo di riconoscimento automatico in luogo del precedente sistema a domanda;
- per quanto di interesse in questa sede, con la deliberazione 63/2021/R/com e il relativo Allegato C, l’Autorità, al fine di disciplinare compiutamente le modalità attuative del regime automatico di riconoscimento dei bonus sociali, ha, tra l’altro:
  - definito primi obblighi di rendicontazione periodica in capo al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) e ai gestori del servizio idrico integrato circa il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico a favore degli aventi diritto;
  - disposto che il Gestore del SII supporti l’Autorità medesima nel monitoraggio del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali raccogliendo e verificando le informazioni da quest’ultima richieste;
- più nello specifico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 8.1, dell’Allegato C alla sopracitata deliberazione 63/2021/R/com, i gestori del servizio idrico integrato sono tenuti, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, a trasmettere al Gestore del SII, secondo le modalità da questo definite, una rendicontazione relativa alle erogazioni gestite nel medesimo bimestre per ogni ATO di competenza;
- inoltre, il successivo articolo 9, comma 9.1, del richiamato Allegato C stabilisce che il Gestore del SII trasmetta a CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ciascun bimestre, la rendicontazione dei bonus sociali idrici erogati per ogni ATO da ciascun gestore idrico nel medesimo bimestre, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 8.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- anche tenuto conto degli specifici compiti attribuiti al Gestore del SII relativamente al monitoraggio della corretta attuazione del processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali, semplificare e contenere gli obblighi informativi in capo ai gestori del servizio idrico integrato in materia di bonus sociale idrico attualmente previsti dal TIBSI;
- in considerazione delle finalità di semplificazione sopra richiamate, disporre, pertanto, che, fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 dell’Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com, i gestori del servizio idrico integrato siano tenuti a rendicontare annualmente, i dati e le informazioni di sintesi concernenti il riconoscimento del bonus sociale idrico e del bonus idrico integrativo, di cui al

sopracitato TIBSI, a decorrere dal 2026, unicamente agli Enti di governo dell’Ambito territorialmente competenti;

- anche tenuto conto dei controlli e delle verifiche demandate al Gestore del SII circa il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico a favore degli utenti aventi diritto, procedere a una semplificazione dei contenuti della relazione di validazione di cui all’articolo 11, comma 11.3<sup>ter</sup>, del TIBSI, prevedendo che gli Enti di governo dell’Ambito, acquisiti tutti gli elementi informativi necessari alle verifiche di competenza, provvedano a comunicare annualmente a CSEA, nell’ambito della sopracitata relazione, la corrispondenza tra la compensazione richiesta dal gestore idrico e quanto risulta dalla differenza tra l’ammontare del bonus sociale idrico erogato all’utenza nell’anno precedente e il gettito della componente UI3 fatturata nel medesimo anno.

**RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:**

- in considerazione delle esigenze di semplificazione richiamate ai precedenti linea, aggiornare l’Allegato A (TIBSI) alla deliberazione 897/2017/R/idr

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Modifiche e integrazioni all’Allegato A (TIBSI) alla deliberazione 897/2017/R/IDR*

- 1.1 All’articolo 11, comma 11.3<sup>ter</sup>, dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr le parole *“comunicando l’esito delle verifiche compiute sui dati e le informazioni comunicati dal gestore, relativi alla tariffa agevolata e alle tariffe di fognatura e di depurazione applicate, nonché ai relativi volumi fatturati”* sono sostituite dalle seguenti parole: *“con la quale comunicano la corrispondenza tra la compensazione richiesta dal gestore ai sensi del precedente comma 11.1 e quanto risulta dalla differenza tra l’ammontare del bonus sociale idrico erogato all’utenza nell’anno precedente e il gettito della componente UI3 fatturata nel medesimo anno .”*.
- 1.2 All’articolo 12 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - i. al comma 12.1 dopo le parole: *“all’Autorità e all’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente”* sono aggiunte le seguenti parole: *“e unicamente al citato Ente di governo dell’Ambito a decorrere dal 2026”*;
  - ii. il comma 12.5 è soppresso.
- 1.3 All’articolo 14 dell’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, dopo il comma 14.2 è aggiunto il seguente comma:

*“14.2bis I dati e le informazioni di cui al precedente comma 14.2, a decorrere dal 2026, devono essere comunicati unicamente all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.”.*

## **Articolo 2**

### *Disposizioni transitorie e finali*

- 2.1 Il presente provvedimento è trasmesso all’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA), a Utilitalia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), ad Acquirente Unico e alla CSEA.
- 2.2 La CSEA provvede ad adeguare, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le procedure operative previste per il riconoscimento delle compensazioni di cui all’articolo 11 del TIBSI.
- 2.3 Il presente provvedimento e l’Allegato A alla deliberazione 897/2017/R/idr, come risultante dalle modifiche e integrazioni di cui al precedente Articolo 1, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

22 ottobre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*